

Messaggio municipale No. 2014-22 concernente la richiesta di modifica dell'art.61 del Regolamento organico dei dipendenti

Al Consiglio comunale di Bioggio

Egregio Signor Presidente,
gentili signore e signori Consiglieri comunali,

L'Autorità competente (Sezione enti locali) ha approvato, con decisione del 15 aprile 2014 il Regolamento organico dei dipendenti del Comune di Bioggio – vedi allegato -. Nell'approvazione si chiede di ripresentare al Legislativo comunale una soluzione per l'art. 61 cpv. 1 – Indennità economia domestica -. Dal 1° marzo 2014, infatti, l'art. 23 della Legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti (LStip) sulle indennità per economia domestica non è più in vigore, per cui il rinvio alla LStip (via art. 99 ROD) per determinare l'ammontare dell'indennità – non indicato all'art. 61 ROD – non risulta più possibile per gli anni a venire (per il 2014 si può senz'altro ritenere valido l'importo ancora in vigore il 1° gennaio 2014).

Ritenuto che nell'ambito dell'approvazione del preventivo 2014 del Cantone, il Gran Consiglio ha votato, quale misura di risparmio, l'abrogazione dell'articolo specifico della LStip inerente il riconoscimento delle indennità di economia domestica a favore del personale statale, ad eccezione dei redditi al di sotto di fr. 65'000.--, quale norma transitoria per il 2014. Considerato che il Regolamento organico comunale dei dipendenti, al suo art. 61, per quanto riguarda il riconoscimento degli assegni di famiglia, per figli e per le persone assistite indica che in sostanza il collaboratore ha diritto all'indennità annua stabilita e regolata dalla legge cantonale sugli assegni familiari dei salariati, come previsto per il personale dello Stato, la modifica legislativa apportata a livello cantonale, ha quale effetto non voluto, di penalizzare anche parte del personale del Comune di Bioggio.

Il Municipio ritiene la recente decisione di abolire l'indennità di economia domestica una misura che va a colpire solo i dipendenti coniugati con figli a carico di età inferiore ai 12 anni, intaccando le loro entrate, che sinora si traducevano in un'indennità mensile di fr. 157.70 e quindi vi propone una riformulazione dell'art. del ROD, affinché sia il Comune a decidere le regole inerenti alla retribuzione dei suoi collaboratori, senza subire decisioni altrui e che vanno a toccare delle posizioni acquisite.

Per quanto riguarda il riconoscimento degli assegni per i figli, il Comune applica il minimo legale definito dalla Confederazione, ossia fr. 200.— per figlio fino ai 16 anni e 250 fino ai 25 anni se in formazione, come da disposti cantonali.

L'Esecutivo comunale propone pertanto che l'art. 61 del Regolamento organico dei dipendenti comunali venga così riformulato:

art. 61 – Indennità per economia domestica

cpv.1 Il collaboratore ha diritto a un'indennità per economia domestica annua, se coniugato e i cui figli sono di età inferiore ai dodici anni, come segue:

fino a fr. 65'000.— di fr. 1'800.--;
da fr. 65'001.— a fr. 95'000.— di fr. 1'500.--;
oltre i fr. 95'001.— nessuna indennità.

Gli importi sueposti sono riferiti al salario AVS con un grado di occupazione del 100%. Le indennità sono versate proporzionalmente al grado di occupazione e fanno stato dal 1. luglio 2014.

cpv.2 Il collaboratore ha diritto all'indennità di cui al cpv.1 del presente articolo anche se vedovo, separato, divorziato, nubile e celibe aventi a carico figli che adempiono i requisiti di cui al capoverso precedente.

cpv.3 Il collaboratore ha diritto all'indennità di cui al cpv.1 unicamente se la prestazione non è già percepita dal coniuge, dall'ex-marito o dal convivente.



Visto quanto precede, si invita il Consiglio Comunale a voler

d e c i d e r e :

1. E' approvata la modifica dell'art. 61 del Regolamento organico dei dipendenti del Comune di Bioggio come da testo presentato.
2. L'entrata in vigore del nuovo art. 61 del Regolamento organico dei dipendenti del Comune di Bioggio è con effetto dal 1. gennaio 2015, dopo l'approvazione del Consiglio comunale e la successiva ratifica da parte del Dipartimento delle istituzioni (SEL).

Con stima e cordialità.

Per il Municipio


<p>Il sindaco:</p>  <p>Mauro Bernasconi</p>		<p>Il segretario:</p>  <p>Massimo Perlasca</p>
--	---	--

RM. no.1217/2014 del 6 ottobre 2014

Municipale responsabile: Sindaco, signor Mauro Bernasconi

Va per rapporto a:

G	E	AP	P	CT GA	PR
X			X		



Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento delle istituzioni

La Sezione degli enti locali

statuendo sull'istanza del 9/13 gennaio 2014 del Municipio del Comune di Bioggio postulante l'approvazione del nuovo Regolamento organico dei dipendenti del Comune di Bioggio (in seguito ROD);

preso atto che:

- il ROD è stato adottato dal Consiglio comunale in data 18 novembre 2013;
- la pubblicazione ha avuto luogo a norma di legge;
- nessun ricorso è stato inoltrato ed il diritto di referendum non è stato esercitato;

ritenuto ciò a proposito dei seguenti articoli:

Art. 18 – Personale ausiliario

"Il rapporto d'impiego del personale ausiliario - ... - è retto, di regola, dal diritto privato (art. 319 CO) ..."

La posizione dell'ausiliario è per definizione diversa da quella di un dipendente nominato, per il quale valgono delle norme generali e astratte (di legge o di regolamento comunale, e non disposizioni concordate tra le parti), che peraltro gli garantiscono una certa stabilità del rapporto d'impiego. Il rapporto d'impiego del personale ausiliario è quindi comunemente disciplinato dal diritto privato (più flessibile). Nel caso in cui si volesse tuttavia far capo al diritto pubblico, andrebbero però elaborate norme specifiche per questo tipo di collaborazione precaria; un semplice rinvio al ROD non sarebbe infatti conciliabile con le particolarità di tale assunzione.

Dal testo dell'articolo vengono pertanto tolti d'ufficio i termini "*di regola*", pur mantenendo il Municipio la facoltà di attribuire, se del caso, la nomina anche agli addetti alle pulizie (cfr. 44 ROD).

Art. 19 cpv. 2 prima frase Funzionari dirigenti

Dopo aver elencato al capoverso 1 le funzioni dirigenti, al capoverso 2 si conferisce al Municipio la facoltà di assegnare *la funzione dirigente* -ed uno stipendio maggiorato- *ad altri dipendenti con mansioni di responsabilità*.

Ritenendo che ciò presupporrebbe il bisogno di attribuire una "direzione" ad un nuovo settore dell'amministrazione e, quindi, l'esigenza di una nuova funzione dirigente all'interno dell'organico del Comune, la decisione del Municipio si troverebbe priva del supporto formale rappresentato dal ROD, all'interno del quale devono obbligatoriamente figurare le varie funzioni dei dipendenti comunali (cfr. art. 135 cpv. 2 LOC).

D'ufficio viene pertanto stralciata la prima frase dell'art. 19 cpv. 2 ROD.

Art. 39 cpv. 5 Inchiesta disciplinare

Al quinto capoverso si prevede la facoltà per il Municipio di delegare la conduzione dell'inchiesta disciplinare a specialisti esterni. Tuttavia, in assenza di un'esplicita base legale di diritto cantonale, la delega della conduzione dell'inchiesta a persone esterne all'amministrazione comunale non risulta legittima. Si ritiene pertanto di dover sostituire

d'ufficio i termini "a specialisti esterni" con "ad istanze subordinate" (cfr. anche art. 37 cpv. 2 LORD, secondo cui tale competenza può essere delegata ad istanze subordinate), aggiungendo subito dopo una nuova frase, che permette di tener conto degli intendimenti del Legislatore comunale, secondo cui: "**È ammesso il concorso di consulenti esterni**".

Art. 44 cpv. 2 Classifica delle funzioni

Richiamato quanto detto sub art. 19 ROD di cui sopra, vengono stralciati d'ufficio i termini indeterminati seguenti: "altri FD", "altri RS" e "altri IC".

Abbinata all'asterisco vi è la seguente disposizione: "La funzione di vicesegretario può essere attribuita, a discrezione del municipio, quale funzione accessoria a un funzionario dirigente titolare di un'altra funzione o a un responsabile di settore, purché provvisti dei necessari requisiti.

Al funzionario dirigente può essere aumentato lo stipendio fino al massimo del 10%. Il responsabile di settore sarà promosso a funzionario dirigente con l'avanzamento di una classe di stipendio.

Come evidenziato in precedenza, il ruolo di funzionario dirigente dipende dal fatto di rivestire precise funzioni di responsabilità (almeno all'80%; cfr. art. 19 cpv. 2 ROD), queste ultime elencate esaustivamente all'art. 19 cpv. 1 ROD ed in ragione delle quali si viene inseriti in una fascia di stipendio superiore rispetto a quella prevista per i responsabili di settore (cfr. art. 44 cpv. 2 ROD). Pertanto, non risulta corretto parlare, nel caso di attribuzione della funzione accessoria di vicesegretario ad un responsabile di settore, di promozione a funzionario dirigente; termini quindi che vengono stralciati d'ufficio.

Art. 45 cpv. 2 Requisiti professionali minimi

Nel caso in cui si volessero istituire "ulteriori funzioni", sarebbe necessario modificare il ROD, una simile competenza non potendo essere delegata al Municipio (cfr. art. 135 cpv. 2 LOC). I termini "di prevedere i requisiti relativi ad ulteriori funzioni" vengono quindi stralciati d'ufficio.

Art. 61 cpv. 1 Indennità per economia domestica

L'articolo del ROD da richiamare non è il 61, ma il **62** (errore corretto d'ufficio).

Dal 1° marzo 2014 l'art. 13 della Legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti (LStip) sulle indennità per economia domestica non è più in vigore, per cui il rinvio alla LStip (via art. 99 ROD) per determinare l'ammontare dell'indennità -non indicato nell'art. 61 ROD- non risulta più possibile per gli anni a venire (per il 2014 si può senz'altro ritenere valido l'importo ancora in vigore il 1° gennaio 2014).

Invitiamo pertanto il Municipio del Comune di Bioggio a voler dar avvio alla procedura di modifica del capoverso 1, inserendovi la cifra dell'indennità per economia domestica.

Art. 68 cpv. 3 Vacanze c) Riduzione

Si reputa che la riduzione delle vacanze per assenze arbitrarie e "sospensioni disciplinari per punizioni o anche per altri motivi" (riduzione pari alla durata di queste), non possa riferirsi al provvedimento disciplinare della sospensione dall'impiego di cui all'art. 36 cpv. 1 lett. d) ROD, ma a situazioni differenti.

Art. 70 cpv. 4 Congedo maternità, parentale e allattamento

Il congedo di cui al capoverso 3 potrebbe anche essere solo (parziale), comportando quindi una presenza lavorativa della dipendente. Anche in questo caso deve quindi valere la possibilità di usufruire del tempo necessario all'allattamento (cfr. art. 35a Legge sul lavoro, applicabile anche alle amministrazioni comunali in base all'art. 3a della Legge sul lavoro).

Secondo l'art. 60 dell'Ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro:

(art. 35 e 35a LL)

¹ Le donne incinte e le madri allattanti non possono assolutamente essere occupate oltre la durata ordinaria concordata del lavoro giornaliero; questa durata non supera in alcun modo le nove ore.

² Per allattare durante il primo anno di vita, il tempo dedicato all'allattamento va computato come segue sul tempo di lavoro:

- a. il periodo che una madre dedica all'allattamento all'interno dell'azienda è considerato tempo di lavoro;
- b. se la lavoratrice lascia il posto di lavoro per allattare, la metà del tempo di assenza va riconosciuto come tempo di lavoro;
- c. il restante tempo dedicato all'allattamento non deve essere compensato, né anteriormente né posteriormente, e non può essere computato su altri periodi di riposo o di riposo compensativo legali

Le norme di protezione delle madri allattanti – qui applicabili - non possono cedere il passo alle “esigenze di servizio”, per cui vengono stralciati d’ufficio i termini “riservate le esigenze di servizio”.

Art. 72 cpv. 2 Altri congedi

L’art. 68 cpv. 3 ROD richiamato prevede una riduzione delle vacanze pari alla durata delle assenze. In caso di congedo non pagato, la riduzione delle vacanze deve tuttavia essere proporzionale ai giorni di lavoro non effettuati nel corso di un anno (per esempio, se per un anno di lavoro si ha diritto a quattro settimane di vacanza, in caso di congedo non pagato di sei mesi, il numero di giorni di vacanza per quell’anno si riduce solo della metà, cioè a dieci giorni).

Si stralcia quindi d’ufficio la seconda frase di questo capoverso;

considerato per il resto che il contenuto del ROD non contrasta con le vigenti leggi;

richiamati gli art. 186 ss LOC ed il Regolamento del Consiglio di Stato sulle deleghe di competenze decisionali del 24 agosto 1994 e relative modifiche,

d e c i d e :

1. È approvato il nuovo Regolamento organico dei dipendenti del Comune di Bioggio con le modifiche e l’invito di cui ai considerandi.

Di conseguenza:

- 1.1. Art. 18
Il rapporto d’impiego del personale ausiliario -...- è retto, di regola, dal diritto privato (art. 319 CO)
...
- 1.2. Art. 19 cpv. 2
Il municipio può assegnare la funzione ad altri dipendenti con mansioni di responsabilità. Il ruolo di
...
- 1.3. Art. 39 cpv. 5
L’inchiesta disciplinare è condotta dal municipio e può essere delegata a specialisti esterni istanze subordinate. È ammesso il concorso di consulenti esterni.
- 1.4. Art. 44 cpv. 2
Funzione
altri-FD
altri-RS
altri-IG

Il responsabile di settore sarà promosso a funzionario dirigente con l’avanzamento di una classe di stipendio.
- 1.5. Art. 45 cpv. 2
È data facoltà al municipio di definire per ogni funzione dei requisiti superiori ai minimi richiesti, di prevedere i requisiti relativi ad ulteriori funzioni o definire dei titoli equivalenti.
- 1.6. Art. 61 cpv. 1
Il dipendente coniugato, con figli di età inferiore ai dodici anni e riconosciuti ai fini delle prestazioni previste dall’art. 64 62 del presente Regolamento,
Invito a modificare.

- 1.7. Art. 70 cpv. 4
.... Se la dipendente lascia il posto di lavoro per allattare, la metà del tempo di assenza è riconosciuto come tempo di lavoro, riservate le esigenze di servizio e fino a un massimo di 52 settimane dopo il parto.
- 1.8. Art. 72 cpv. 2
.... Per le vacanze vale quanto previsto dall'art. 68 cpv. 3.
2. Sono riservati i diritti dei terzi.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 30 (trenta) giorni dall'intimazione.
4. Intimazione e comunicazione a:
- Municipio del Comune di Bioggio, Via Cademario 10, CP 169, 6934 Bioggio;
 - Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni (di-sg@ti.ch);
 - Sezione degli enti locali (4).

PER LA SEZIONE DEGLI ENTI LOCALI

Il Capo Sezione:

E. Gerazzi

La Capo Ufficio amministrativo
e del contenzioso:

C. Biasca